



Sabato – Domenica
30 giugno – 1 luglio 2001
p. 5

Congregazione per la dottrina della Fede

Sviluppo e coerenza delle interpretazioni magisteriali del pensiero rosminiano

L'esigenza di aprire un varco per un cammino nuovo sembra caratterizzare in modo determinante la Chiesa all'indomani dei tragici e tumultuosi eventi della Rivoluzione francese e delle guerre Napoleoniche. Situazioni nuove imponevano una svolta, impresa certamente ardua, non tanto a motivo degli sconvolgimenti politici e militari avvenuti, ma di fronte alle nuove sfide provenienti dal mondo filosofico, dominato dal Kantismo e dall'Idealismo. Il mondo cattolico era infatti diviso tra due fronti: se i più riottosi al nuovo difendevano un risoluto ritorno alla filosofia scolastica, vi era sul versante opposto la tendenza innovativa di coloro che auspicavano il ricorso alle nuove filosofie, pur dopo aver eliminato in esse gli errori e le affermazioni incompatibili con la fede cattolica.

In Italia è Antonio Rosmini-Serbatì l'esponente di maggior spicco di questa corrente: egli si distingue tra tutti per genialità ed energia profusa. Se il suo esordio letterario fu contraddistinto da dimostrazioni di stima da parte della Chiesa – lo stesso Papa Gregorio XVI gliela esprime in una lettera nel 1839 –, ben presto tuttavia, muta il clima e sorgono sul suo conto giudizi discordanti tra gli studiosi italiani. Trascorso un breve periodo di calma apparente, scoppia un'aspra controversia cui Papa Gregorio pone termine con un decreto del 7 Marzo 1843, ingiungendo alle parti il silenzio, pur senza sortire alcun effetto. Papa Pio IX, nei primi anni di pontificato, chiama nella Curia Rosmini, dal quale però inizia a prendere le distanze con gli avvenimenti del 1848. L'anno seguente sono infatti poste all'Indice due opere di Rosmini: *Delle cinque piaghe della Chiesa* e *La costituzione secondo la giustizia sociale*. Malgrado questo, la benevolenza di Pio IX non venne meno. Il 13 marzo 1851 il Papa si sentì in dovere di ripetere lo stesso monito del suo Predecessore, ancora una volta senza gli effetti sperati.

Il Decreto «Dimittantur» della Congregazione dell'Indice

La controversia sulle opinioni del Rosmini raggiunse toni accesi finendo con l'essere deferita alla Sacra Congregazione dell'Indice (= SCI). Sotto la presidenza del Cardinale Prefetto de Andrea, nella riunione del 26 aprile 1854, il Segretario e quindici Consultori prendono in esame i pareri formulati da otto teologi di nomina papale, chiamati ad esprimere un giudizio sulla sua *opera omnia*. Su due punti tutti i consultori concordano. In primo luogo nelle opere non c'è nulla che meriti una censura. In secondo luogo va promulgato un decreto. I pareri sono invece divergenti su un terzo punto: nove consultori si pronunciano per un giudizio negativo su due scritti (*Le Postille* e *Le lettere di un prete Bolognese*); sei ritengono giusto che la Santa Sede difenda la buona reputazione del Roveretano¹. Un altro dà un giudizio cautamente positivo sulle opere, e infine uno, pur ritenendo degne di censura le due opere, è però incline a demandare il giudizio

1. «Pronunciaverunt ex Consultoribus Novem: Improbanda esse scripta queis (?) tituhis “Le Postille” et “Le lettere di un prete Bolognese”; sex vero existimarunt “Supplicandum S. Sedi Apostolicæ ut famæ Viri Clarissimi consulatur”».

definitivo ai Cardinali e al Santo Padre. Già all'inizio dell'«affare» Rosmini, negli ambienti del Vaticano vanno quindi delineandosi due diversi giudizi sul Roveretano.

Il 3 luglio 1854 si riunisce la Congregazione sotto la presidenza di Pio IX. Sono presenti il Cardinale Prefetto de Andrea e sette altri porporati, quattordici Consultori, nonché il Segretario della Congregazione. I Consultori ripetono il loro voto di aprile. In una lettera al Cardinale Prefetto, un cardinale assente alla seduta si dichiara d'accordo con i voti dei Consultori. Diversi i pareri degli otto Cardinali presenti: due propongono «Dilata», quattro «Dimittenda esse opera et reprobanda opera “Le Postille” et “Le lettere del Prete Bolognese”». Due sono invece incerti, ma alla fine accettano la soluzione «Dimittenda». Tra i Cardinali si evidenzia perciò una generale tendenza verso il «Dimittenda», pur con qualche dubbio e sfumatura. La disparità di giudizio da parte della Chiesa italiana ha ripercussioni anche sulla Consulta.

Il Protocollo annota alla fine: «Il Papa avendo inteso tutta la discussione, si riservò di manifestare la finale risoluzione». E questa sua decisione² venne il 1° agosto: «Esse Dimittenda». Questo decreto è quindi una decisione del tutto personale di Pio IX.

Il senso del «Dimittenda»

Segue un periodo di calma, infranta da una nuova discussione incentrata sul senso della Formula «Dimittenda», introdotta da Benedetto XIV senza però ulteriori spiegazioni. Non stupisce quindi che in un'atmosfera così tesa, una tale lacuna attirasse l'attenzione.

Del periodo 1875/76 si conservano alcune lettere ove si chiede spiegazione circa l'esatto senso del «Dimittenda». Il 12 giugno 1876 il Cardinale de Luca – Prefetto della SCI – rilascia una dichiarazione il cui contenuto può essere così riassunto: la Formula «Dimittatur opus» significa che un libro non contiene nulla contro la fede cattolica ed i costumi e perciò non merita nessuna censura teologica. In opinioni filosofiche e in verità teologiche è lecito difendere o aggredire, purché con misura e prudenza.

La morte aveva nel frattempo colto A. Rosmini (1° luglio 1855). Quattro anni dopo la sua scomparsa si era intrapresa la pubblicazione della sua Teosofia. Nel 1878 muore Pio IX al quale succede Leone XIII, distintosi già nel Concilio per aver richiesto una condanna dell'ontologismo³. L'anno seguente l'elezione viene promulgata l'enciclica *Æterni Patris*, che accoglie con favore il grande rinnovamento avvenuto nella Scolastica e nel Tomismo. L'enciclica trova terreno fertile anche per il crescente entusiasmo che circonda l'autorità papale, entusiasmo alimentato dalla recente proclamazione del dogma dell'Infallibilità, senza troppo tener conto della distinzione – oggi familiare tra – magistero straordinario ed ordinario. Il tributo papale al Tomismo segnava indirettamente un brusco ridimensionamento dei consensi per la Teosofia, tra l'altro pubblicata priva di apparato critico e di commentari. Di lì a poco si profilò l'inevitabile scontro. La differenza rispetto alla situazione del 1854 al tempo di Pio IX, era determinata proprio dall'esistenza dell'*Æterni Patris* ormai considerata dai più come una regola incondizionata da seguire.

Si capisce facilmente il motivo per cui Leone XIII incaricò un Consultore, Giuseppe Pennacchi, di stilare un giudizio approfondito sul senso della Formula *Dimittatur*. Il parere di Pennacchi termina con queste parole: «Il *Dimittatur* è un giudizio col quale la S. Congregazione dell'Indice pronunzia che nell'opera dimessa non ha trovato errori *contra fidem et mores*. È falso che il *Dimittatur* o non importi alcun giudizio, o importi un'approvazione positiva delle dottrine dimesse. Il giudizio pronunziato col *Dimittatur* è riformabile. E può l'opera richiamarsi ad esame *ex noviter deductis, vel iisdem melius demonstratis*, senza che perciò abbia a scapitarne l'autorità di alcuno».

Non è errato vedere nei due primi punti la linea delle dichiarazioni e dei decreti finora emanati e nel terzo punto un risultato della nuova situazione. Una conseguenza del parere di Pennacchi è la Dichiarazione della SCI del 21 giugno dello stesso anno: «Sacra Indicis Congregatio ... die 21 iunii declaravit, quod formula Dimittatur – hoc tantum significat: Opus quod dimittitur, non prohiberi»⁴. Dalla laconica sobrietà del testo già si intravede ciò che in termini più espliciti verrà dichiarato nel decreto del 5 dicembre 1881

2. «Antonii Rosmini–Serbati opera omnia, de quibus novissime quæsitum est, esse dimittenda: nihilque prorsus susceptæ istiusmodi disquisitionis causa Auctoris nomini nec institutæ ab eo rehigiosæ Societati, ac vitæ laudibus et singularibus in Ecclesiam promeritis esse direptum.

Ne autem vel novæ ... imposterum accusationes, vel dissidia quovis demum obtentu suboriri ac disseminari possent, indictum fuit iam tertio de mandato eiusdem SS.mi utriusque parti silentium».

3. Cfr Trutina (= Rosminianarum Propositionum quas S.R.U. Inquisitio approbante S. P. Leone XIII reprobavit proscripsit damnavit Trutina Theologica, Romæ 1892) 457-465.

4. La *Declaratio* porta la data: Romæ, die 28 Junii 1880.

(approvato il 28) ove si difende il fatto che opere dimesse, pur immuni da errori contro la fede ed i buoni costumi, possano tuttavia esser oggetto di critica in filosofia e teologia.

Il contenuto coincide esattamente con quello del Decreto della SCI sotto il Prefetto Cardinale de Luca (1876): la SCI è quindi rimasta coerente con le sue decisioni anteriori. Cambia però la sensibilità ecclesiastica e scientifica, poiché ora l'accento cade piuttosto sulla possibilità di criticare le opere dimesse.

Il decreto «Post obitum» della Suprema Congregazione del Sant'Uffizio

Nel frattempo nuove e continue denunce pervengono alla Santa Sede. L'asprezza della critica nei riguardi del Roveretano ben si rileva nelle parole del P. Cornoldi (1880): i due errori fondamentali obiettiati a Rosmini sono l'intuizione immediata della divina idealità e l'unità dell'essere tanto nell'ordine ideale quanto nell'ordine reale⁵. Sebbene non sia dato di sapere se Cornoldi sia all'origine della causa contro Rosmini, tuttavia retrospettivamente si può affermare che queste erano le obiezioni principali che spinsero all'apertura di una causa, questa volta presso il S. Uffizio. Alla base delle consultazioni vi è una «Nota» con cinquantadue proposizioni tratte per lo più dalla Teosofia.

Due consultori vennero chiamati ad esprimere il loro giudizio: P. C. Mazzella e Msgr. Fr. Satolli. Il gesuita Mazzella propone due possibilità: «un atto Pontificio, col quale si condannasse la Teosofia di Rosmini indicandone i precipui errori come Pio IX aveva fatto nel 1857 con Günther». Oppure «un mezzo più mite, cioè dichiarare una serie di proposizioni della Nota e del suo Voto con la qualifica: “*tolerari non possunt*” ovvero “*tuto doceri non possunt*”». Mazzella stesso quindi oscilla fra la qualifica «erroneo» e «non tuto». Msgr. Satolli, pur essendo molto critico si orienta diversamente: ritiene infatti che Rosmini abbia mantenuto «razionalmente tutti i dogmi», ma che il suo sistema non possa essere approvato. A questo proposito, il censore indica come i due principali errori, esattamente i due punti formulati da Cornoldi.

Ambedue i censori concordano indirettamente nel ritenere che Rosmini abbia inteso mantenere tutte le verità cattoliche, senza negarne alcuna e che sia, piuttosto, il suo sistema a risultare inaccettabile.

Riassumendo la propria opinione, i Cardinali nella Sessione Ordinaria del Sant'Uffizio precisavano che le nuove denunce riguardavano le opere pubblicate dopo il 1854, cioè post mortem, e perciò non contenute nel *Dimittantur* del Decreto papale. Le proposizioni vengono condannate «in sensu ab auctore intento», ma subiscono ulteriori rielaborazioni e dopo un succedersi di varie discussioni e sedute, il 14 dicembre 1887, viene approvato dal Papa un decreto nel quale si condannano e proscrivono quaranta proposizioni, scelte dalle opere di Rosmini. La promulgazione del documento avviene tuttavia solo tre mesi dopo, il 7 marzo 1888.

Questa decisione si trova nella linea del parere di Pennacchi, favorevole a riformare il decreto di Pio IX «*ex noviter deductis*» e «*ex melius demonstratis*». Appoggiando la sua posizione, si voleva tener conto di due fattori: la pubblicazione non del tutto felice della Teosofia e l'ondata di favore che l'*Æterni Patris* aveva ingenerato nei confronti del Tomismo, fatto – quest'ultimo – che determinava la tendenza a leggere il sistema di Rosmini con la prospettiva e la terminologia del tomismo. Così si giunge alla condanna del pensiero del Roveretano in un decreto che è dottrinale come risulta dalla lettera del Papa del 1° giugno 1889 indirizzata all'Arcivescovo di Milano⁶.

Ma in quale senso si debba intendere la qualifica di «dottrinale» lo chiarisce in modo nitido la *Trutina*, che rappresenta una difesa e una spiegazione del decreto pubblicata tre anni dopo, solitamente attribuita al Mazzella, sebbene nella pubblicazione si ometta il nome dell'autore. Il tono della *Trutina* rispecchia senza dubbio la mente e gli orientamenti del S. Uffizio. Il lettore odierno rimane sorpreso da due affermazioni: da una parte il decreto è dottrinale⁷, dall'altra tuttavia, «capita a questi decreti ciò che è comune a tutte le leggi: finirebbe l'obbligo di accettarlo quando la legge cessasse»⁸.

La *Trutina* spiega bene⁹ il significato delle espressioni: «in proprio auctoris sensu» e «decretum

5. «I Rosminiani dell'“oggi” fondandosi specialmente sopra la *Teosofia* del Rosmini (opera postuma e non graziata del *Dimittantur*) hanno in conto di due principi fondamentali del rosminianismo i seguenti: 1° l'intuizione immediata della divina idealità che è realmente indistinta dal Verbo divino, la quale intuizione è costitutiva naturalmente dell'intelletto umano: 2° l'unità dell'essere tanto nell'ordine ideale quanto nel reale». G. M. Cornoldi, *La Riforma della filosofia promossa dall'Enciclica Æterni Patris di S.S. Leone Papa XIII*. Bologna 1880, 136 nota 1.

6. «Hoc Decretum profecto ad Doctrinam pertinens», *Trutina* 449.

7. *Trutina* V-IX.

8. «Accidit ergo his decretis quod commune est legibus omnibus: non desinit obligatio, nisi lex cesset». *Trutina* XII.

9. Cfr. per le seguenti spiegazioni *Trutina* V-XIX.

doctrinale». Il senso inteso dall'autore è quello oggettivo, che quindi risulta dall'uso delle parole, dal sistema e dalla connessione di tutta la dottrina. Questo senso è un «factum dogmaticum», ma «non merum factum constituit, sed factum constituit iuri, ut aiunt, coniunctum». «Hoc factum iuri coniunctum dici solet in scholis factum dogmaticum seu doctrinale». Di questo tipo è la condanna del *Post Obitum*¹⁰. In altri termini: il decreto stabilisce che nella situazione del 1887 le affermazioni di Rosmini nel suo sistema non sono compatibili con la fede cattolica. In questa incompatibilità va incluso un altro elemento: la Trutina scrive che ha proscrizione è stata fatta «ad normam principiorum tantum fidei *et rationis*»¹¹ e più tardi aggiunge: «... ut germana Catholicæ Ecclesiæ doctrina hauriatur e puris fontibus, maxime S. Thomæ ...»¹². I testi di Rosmini vengono quindi letti alla luce della dottrina cattolica e anche del sistema tomista, e ciò ben si spiega, se si tengono presenti le circostanze del tempo. La rinascita degli studi ecclesiastici era contraddistinta da un forte ritorno a S. Tommaso, in linea con quanto auspicato dall'*Æterni Patris*. Gli ambienti teologici – inclusi non solo gli studiosi, ma anche gli studenti (seminaristi) – non erano perciò preparati a leggere una riflessione sulla fede cattolica, che si basasse e si costruisse su un altro sistema filosofico, diverso da quello dell'Aquinate. La tutela della fede esigeva quindi una tale misura.

Il tempo ha portato gradualmente a considerare l'opportunità di procedere ad una revisione. Sia al Papa S. Pio X che al Papa Benedetto XV era stata presentata una petizione in caratteri stampati a favore di una revoca del *Post obitum*. In anni più recenti due commissioni istituite rispettivamente nel 1976 e nel 1992 per studiare tale ipotesi di revisione non ebbero l'esito sperato. Una recentissima petizione, presentata nel 2000, ha invece trovato un terreno più propizio per una soluzione.

Superati i motivi di preoccupazione e di pericolo presenti nel periodo di fine Ottocento, non sussistono più neppure i motivi cautelativi di allora. Può dunque esser applicato il principio della Trutina, secondo cui un decreto che è una legge può decadere per giusti motivi. Ciò spiega la *Nota* della Congregazione per la Dottrina della Fede sul valore dei decreti dottrinali in merito al pensiero e alle opere di Antonio Rosmini. La fede cattolica non viene negata da Rosmini, e gli studiosi possono liberamente discutere sulla verità o falsità del suo sistema e sul valore del suo pensiero. «Nello stesso tempo – dichiara la *Nota* – il decreto *Post obitum* conserva una sua validità oggettiva in rapporto al dettato delle proposizioni condannate, per chi le legge, al di fuori del contesto di pensiero Rosminiano, in un'ottica idealista, ontologista e con un significato contrario alla fede e alla dottrina cattolica»¹³.

Karl Joseph Becker S. J.

10. Vedi *Trutina* V e VI ss.

11. *Trutina* XIII.

12. *Trutina* XIX.

13. Congregazione per la Dottrina della Fede, *Nota sul valore dei decreti dottrinali del Rev.do Sacerdote Antonio Rosmini Serbati*, n. 7.